



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2011, proposto da:
Italvia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ortis, con domicilio eletto
presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Aita, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia
7;

nei confronti di

Ponte Rosso Asfalti Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Magrini, con
domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia
7;

Tecno.Geo Srl, Friulana Bitumi Srl, C.G.S. Spa, Bertolo Srl, Costruzioni Ciccutin
Srl, Slurry Italia Srl, Adriacos Srl, Vidoni Spa, Valle Costruzioni Srl, Spiga Srl,
Impresa Tomat Spa;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 6003 del 18.8.2011 di affidamento dell'appalto concernente i lavori di realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia-Trieste, tratta Ronchis-San Giorgio di Nogaro: 1° stralcio CUP B31BO3000030005 CIG 041825963D a favore della società Ponte Rosso Asfalti s.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto con particolare riferimento ai verbali di gara n. 1 dd. 16.5.2011, n. 2 dd. 7.06.2011, n. 3 dd. 19.07.2011, nonché la conseguente condanna della Provincia di Udine a disporre l'esclusione dalla gara della società Ponte Rosso Asfalti s.r.l. e ad affidare i lavori stessi alla ricorrente società Italvia S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Udine e di Ponte Rosso Asfalti Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente insorge avverso le risultanze della gara d'appalto in epigrafe, aggiudicata, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 7, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 14/2002, alla controinteressata Ponte Rosso Asfalti srl. con un punteggio complessivo di 84,82 contro il punteggio complessivo di 81,50 riportato dalla ricorrente.

Si ricorda che la Provincia di Udine, con l'invito alla gara per procedura ristretta relativa ai lavori di cui sopra, all'art. 1 aveva , tra l'altro, prescritto la ripartizione dei documenti all'interno di due buste: la busta A) contenente l'offerta tecnica e la

busta B) contenente l'offerta economica, che doveva contenere “a pena di esclusione: b1) l'offerta, sottoscritta da colui che rappresenta il concorrente e compilata secondo le modalità sotto indicate sull'apposita "Lista lavorazioni e forniture" fornita dall'Amministrazione provinciale ... , . » b2) «l'importo finale e il ribasso devono essere inoltre riportati su separato foglio in base all' allegato modulo Rl, secondo le modalità ivi indicate, debitamente bollato, . . » «Su tale foglio separato, medesimo modulo Rl, dovrà altresì essere riportata l'offerta relativa alla riduzione dei tempi, indicando sia la riduzione del tempo sia il tempo complessivo offerti, espressi in numero di giorni naturali e consecutivi » «Dovrà inoltre essere allegato, a pena di esclusione, al predetto modulo Rl il "Cronoprogramma delle attività" in forma di diagramma di Gantt, da rappresentare su un foglio di formato massimo A2”

La ricorrente denuncia di essersi accorta che l'aggiudicataria aveva incluso nella busta A), che avrebbe dovuto contenere esclusivamente la documentazione tecnica, due tavole, a proposito del punto T.2.1 - "Riduzione impatti sulla circolazione veicolare e sull' ambiente e programma lavori con fruizione dell' opera per tratte funzionali prima del completamento”, la T.2.1 a) recante "corografia generale" e la T .2.1 b) recante “ planimetria generale cronoprogramma dei lavori " . Nel cronoprogramma delle singole fase di esecuzione era indicato il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori: 360 giorni.

Tale indicazione temporale risultava essere coincidente con le indicazioni di riduzione dei tempi rispetto ai giorni 480 indicati a base d'asta, che, ai sensi dell'invito alla gara avrebbe dovuto essere indicata a, pena di esclusione, nella busta B) contenente l'offerta economica, come dalle sopra riportate indicazioni della lettera di invito.

Tale indicazione era poi contenuta anche nella busta B).

Con lettera depositata in data 01.07.2011 presso la Provincia di Udine, la società Italvia S.p.A. trasmise una informativa in ordine al proprio intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell' art. 243 bis del D. 19s. 12 aprile 2006 n. 163, contestando il fatto che l'aggiudicataria avesse introdotto il crono programma delle singole fasi di esecuzione nella busta A), da dedicare esclusivamente all' offerta tecnica, indicandone la durata in complessivi trecentosessanta giorni, e dando quindi l'informazione relativa alla riduzione dei tempi che, ai sensi delle prescrizioni della lettera di invito, doveva essere contenuta esclusivamente nella offerta economica da inserire nella busta B).

La Provincia ha rigettato l'istanza di autotutela, rendendo quindi necessaria la proposizione del presente ricorso, che deduce il seguente articolato motivo:

Violazione dell' art. 97 cost., della l. 241/90 e dei principi di imparzialità e trasparenza. Violazione del codice dei contratti e del dpr 554/99. Violazione dell' art. 1 dell'invito alla gara per procedura ristretta per l' affidamento dei lavori di realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia- Trieste, tratta Ronchis - San Giorgio di Nogaro. Violazione dei principi in tema di formulazione, certezza ed integrità dell'offerta. Violazione dell'inderogabile principio della par condicio tra i concorrenti e del regolare, trasparente ed imparziale svolgimento della gara la cui aggiudicazione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Udine e la società Ponte Rosso Asfalti srl, controdeducendo per il rigetto del ricorso e ribadendo che la presentazione di apposito “programma lavori con fruizione dell’opera per tratte funzionali prima del completamento” era richiesto dalla lettera di invito, che non è stata impugnata.

Osserva il Collegio che le abili e diffuse argomentazioni delle resistenti non valgono a cambiare la realtà delle cose ed a trasformare un “programma dei

lavori”, richiesto al fine di permettere di valutare la fattibilità delle proposte e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili in raffronto alle scelte del progetto esecutivo (realizzazione di una tratta prima di un'altra, dimezzamento dei tempi per una tratta rispetto a quella che segue o precede e via dicendo) in un cronoprogramma (che comporta la precisa indicazione dei tempi previsti per la realizzazione delle varie fasi di lavoro) e che è quello che, nel caso di specie, la società controinteressata ha incluso nella busta A). Sul punto la stessa difesa della Provincia ammette che “il fatto (cioè l'allegazione del crono programma dei lavori all'offerta tecnica) – nel suo storico verificarsi – è incontestabile anche perché così si esprime l'elaborato grafico dimesso dalla Ponte Rosso Asfalti spa”. E neppure può dubitarsi del fatto che il cronoprogramma fosse richiesto nella busta B relativa all'offerta economica per l'assegnazione del punteggio previsto per gli “elementi di natura quantitativa”.

Infatti l' art. 2 punto 2 dello stesso invito alla gara, all' interno dei criteri della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuiva alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori il peso ponderale pari a 5, mentre al ribasso percentuale sull'importo complessivo a base d'asta attribuiva il peso ponderale pari a 25.

La rigida separazione tra il contenuto della busta avente ad oggetto l'offerta tecnica rispetto alla busta avente ad oggetto l'offerta economica è del tutto coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nel senso di non ammettere nella busta contenente l'offerta tecnica alcun elemento attinente all'offerta economica.

In buona sostanza la separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa persegue lo scopo di garantire un ordinato svolgimento della gara e di salvaguardare l'esigenza di obiettività e di imparzialità nella disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi documenti

probatori e dei contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo al contempo di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche. A nulla rileva la circostanza che nel caso di specie il punteggio previsto per tale elemento possa essersi rivelato assolutamente non determinante e che tutti gli offerenti si siano attestati sul un'identica indicazione temporale. Infatti ciò che invece risulta determinante, perché costituisce violazione degli essenziali principi della par condicio, dell'imparzialità e di segretezza delle offerte, è l'astratta possibilità che siffatta indebita influenza, di per sé idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara, abbia potuto verificarsi, non trattandosi di un giudizio suscettibile di verifica ex post. Del resto le buste "A) Offerta Tecnica" sono state aperte in sedute riservate antecedenti a quella dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e pertanto quando non sarebbe stato possibile alla Commissione di gara immaginare che tutte le offerenti avessero inteso usufruire della massima riduzione temporale ammessa dal bando. Non va neppure dimenticato che, vertendosi nell'ambito di una gara aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di segretezza risponde all'esigenza, ancora più avvertita, di controbilanciare l'ampio spazio rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione di elementi e parametri ulteriori rispetto a quello meramente automatico del prezzo più basso.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con il conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato.

In corretta esecuzione della presente sentenza la Provincia di Udine dovrà pertanto procedere all'esclusione dell'offerta della controinteressata e dovrà procedere all'aggiudicazione in favore della ricorrente .

Le spese vanno poste a carico della soccombente Provincia di Udine e compensate nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Provincia di Udine a rifondere alla ricorrente le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi € 2.500,00 + IVA e CPA oltre all'importo del contributo unificato ai sensi di legge.

Spese compensate per la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)